



*Ispettorato interregionale  
Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta*

## CONFERIMENTO DELL' ONORIFICENZA "STELLA AL MERITO DEL LAVORO"

ANNO 2023

Nel riportare qui di seguito le principali indicazioni contenute nella Legge 5 febbraio 1992 n.143 (pubblicata nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 1992) che disciplina il conferimento dell'onorificenza "Stella al Merito del Lavoro", si premette quanto segue.

- I settori di attività delle aziende presso le quali i candidati prestano o hanno prestato servizio sono esclusivamente quelli indicati nella voce "Campo di Applicazione";
- le istanze/proposte che risultino prive, in tutto o in parte, dei requisiti previsti dalla norma in oggetto non possono essere accolte; pertanto, prima della presentazione delle domande, è necessario che i proponenti valutino attentamente la sussistenza dei requisiti stessi;
- il termine di presentazione delle proposte per l'anno 2023 è stato inderogabilmente fissato al 14 ottobre 2022.

### **A. Campo di applicazione.**

La Legge anzidetta, nel determinare le categorie dei beneficiari, stabilisce come requisito fondamentale la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Ciò premesso, si precisa che possono aspirare alla decorazione:

- 1) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti;
  - da imprese pubbliche (non Enti pubblici) e private, anche se soci di imprese cooperative;
  - da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti Pubblici;
  - da Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro;
  - dalle Associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale;
- 2) i pensionati già appartenenti alle categorie anzidette;
- 3) i lavoratori italiani all'estero, che abbiano dato prova esemplare di patriottismo, di laboriosità e di probità. A tal proposito si precisa che le candidature in argomento dovranno essere inoltrate alla Rappresentanza diplomatica o all'Ufficio consolare di riferimento e che per esse non è richiesto il requisito di anzianità di lavoro per un periodo minimo di venticinque anni ininterrotti previsti all'art.3 della legge 143/1992.

Inoltre, la decorazione può essere concessa per onorare la memoria di lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità, determinati da particolari rischi connessi all'attività lavorativa durante la quale detti eventi si sono verificati; in tale caso, si prescinde dai requisiti dell'età e dell'anzianità di lavoro.

N.B. Sono invece esclusi i dipendenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti Pubblici nonché i lavoratori coloni, mezzadri, coltivatori diretti, domestici e dipendenti di Studi professionali ed Enti morali, per i quali sono previste altre forme di onorificenza conferite dalla Repubblica italiana.

## **B. Requisiti**

I lavoratori di cui al paragrafo A, per potere aspirare alla decorazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadini italiani;
- 2) avere compiuto, entro il termine di presentazione delle istanze, il cinquantesimo anno di età;
- 3) avere prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili alle dipendenze di una o più aziende, purché il passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.

## **C. Titoli**

I lavoratori di cui al paragrafo B devono, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti titoli, opportunamente documentati:

- 1) essersi particolarmente distinti per eccellenti meriti di perizia e laboriosità e di buona condotta morale;
- 2) avere migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni e innovazioni nel campo tecnico e produttivo;
- 3) avere contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
- 4) essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.

## **D. Proposte e istruttoria**

L'istruttoria delle proposte di conferimento dell'onorificenza viene svolta dagli Ispettorati del Lavoro competenti per territorio, tenuto conto del luogo di residenza del candidato o del domicilio abituale dello stesso e del relativo codice di avviamento postale. Si precisa che il criterio adottato per stabilire la competenza territoriale è quello di "dimora abituale" del candidato all'atto della presentazione della proposta. Per la Lombardia le proposte devono essere presentate, complete di tutti i dati anagrafici dell'aspirante, nel termine indicato in premessa e dovranno essere trasmesse al seguente ufficio: Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano, via Mauro Macchi n. 7 - CAP 20124, tramite posta ovvero via e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

- PEC: [iil.milano@pec.ispettorato.gov.it](mailto:iil.milano@pec.ispettorato.gov.it) ,
- E-mail: [IIL.Milano@ispettorato.gov.it](mailto:IIL.Milano@ispettorato.gov.it) .

Le proposte possono essere presentate:

- dalle aziende presso le quali prestano o hanno prestato la loro opera i lavoratori interessati;
- dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali;
- dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale;

- dagli istituti di patronato e di assistenza sociale dei lavoratori;
- dagli stessi lavoratori interessati.

Ciascuna delle proposte, redatte sulla base dei fac-simile allegati, deve necessariamente risultare completa dei seguenti allegati, redatti in carta semplice:

1. autocertificazione di nascita e di cittadinanza italiana (D.P.R. 445/2000);
2. attestato di servizio o dei servizi prestati quale lavoratore dipendente, sino alla data della proposta o del pensionamento;
3. attestato di perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;
4. *curriculum vitae*;
5. dichiarazione di presa visione delle informazioni rese dall' INL in materia di trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento Europeo della Privacy n.2016/679, pubblicate sul sito all'indirizzo: <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/privacy.aspx> ;
6. fotocopia della carta di identità o di documento equivalente;
7. fotocopia del codice fiscale;
8. fotocopia del libretto di lavoro e/o estratto contributivo INPS.

Devono inoltre essere necessariamente indicate le seguenti informazioni:

- indicazione della residenza del candidato ovvero del domicilio abituale, con l'indicazione del corrispondente codice di avviamento postale;
- indirizzo di posta elettronica;
- recapito telefonico fisso e/o mobile.

Le attestazioni di cui ai punti 2) e 3) ed eventualmente il *curriculum vitae* di cui al punto 4) possono essere contenute in un documento unico rilasciato dall'azienda presso la quale il lavoratore presta o ha prestato servizio. Nel caso l'interessato abbia prestato servizio presso più aziende è possibile allegare gli attestati dei servizi precedenti.

Si precisa infine che le proposte avanzate per gli anni precedenti sono decadute e quindi dovranno, eventualmente, essere rinnovate ritualmente per l'anno 2023.

Milano, 28 luglio 2022

Il Direttore dell'Ispettorato Interregionale  
Dott.ssa Patrizia Muscatello